CAMERA DEI DEPUTATI N. 3136

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

DE LORENZO, STERPA

Presentata il 7 settembre 1988

Attribuzione ai comuni di Capri e di Anacapri del gettito totale della tassa corrisposta per la visita alla Grotta Azzurra

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 652, prevede la ripartizione dei proventi derivanti dalle visite alla Grotta Azzurra di Capri tra lo Stato (40 per cento) ed i comuni di Capri e di Anacapri, ai quali va equamente diviso il restante 60 per cento.

Per quanto riguarda la percentuale dei proventi spettanti allo Stato questi sono destinati ad un capitolo di bilancio insieme a tutti gli altri proventi derivanti dalle tasse di ingresso ai monumenti, musei, gallerie, ecc.

Con la legge 27 giugno 1985, n. 332, tali somme vengono destinate ad interventi di ristrutturazione e adeguamento degli edifici adibiti a musei, gallerie, ecc. su tutto il territorio nazionale. Dunque a differenza di quanto prevedeva il regio decreto-legge 17 febbraio 1927, ora non più in vigore, che destinava i proventi della Grotta Azzurra ad investimenti *in loco* (sistemazione delle antichità di Ercolano e dell'isola di Capri), oggi i comuni di Capri e di Anacapri si vedono sottratti una parte di risorse che potrebbero contribuire sia alla salvaguardia ambientale che alla valorizzazione archeologica di un'area la cui rilevanza turistica a livello nazionale ed internazionale è indiscutibile.

Per questi motivi e tenendo conto dei crescenti costi che soprattutto la salvaguardia dell'ambiente comporta, la presente proposta di legge prevede l'attribuzione dell'intero ammontare dei proventi derivanti dalle visite della Grotta Azzurra ai comuni di Capri e di Anacapri.

Considerando tuttavia l'esperienza degli ultimi anni contrassegnata da una scarsa utilizzazione dei fondi disponibili per la tutela del verde pubblico, delle coste e della pulizia del mare, la presente proposta di legge pone ai due comuni un vincolo preciso di destinazione.

Infine i comuni di Capri e di Anacapri dovranno naturalmente farsi carico indirettamente dei servizi necessari alla visita della Grotta Azzurra.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. I proventi della tassa corrisposta per la visita alla Grotta Azzurra di Capri disciplinati dal decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 652, e successive modificazioni, sono interamente devoluti in parti uguali al comune di Capri ed al comune di Anacapri e destinati da questi esclusivamente ad opere di salvaguardia ambientale e di valorizzazione turistica, in particolare per la tutela del verde pubblico, delle coste e per la pulizia del mare.

ART. 2.

1. I comuni di Capri e di Anacapri provvedono anche ad incentivare i servizi necessari alla visita della Grotta Azzurra.